



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

PROT. 12182 /2010

Roma, 26 MAG. 2010

Alla Regione Marche
Servizio Programmazione
Bilancio e Politiche Comunitarie
Via Gentile da Fabriano n. 9
60100 ANCONA

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie
e Patrimonio
Viale Aldo Moro, 18
40127 BOLOGNA

Regione Marche - Giunta Regionale
Registro Unico della Giunta Regionale

0360925 | 07/06/2010
R_MARCHE | GRM | S03 | A

e .p.c.

All'Agenzia delle entrate
DC Servizi ai contribuenti
Ufficio gestione dichiarazioni
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

(rif. nota 2010/54483 del 27 aprile 2010)

OGGETTO: Legge 3 agosto 2009, n. 117. Distacco Comuni della Valmarecchia. Applicazione delle aliquote Irap ed addizionale regionale all'Irpef.

Con le note nn. 0127317 del 2 marzo 2010 e 68998 del 11 marzo 2010, codesti Uffici hanno chiesto il parere di competenza in ordine alle conseguenze in materia di versamenti dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef, dovute all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117, che ha disposto, a decorrere dal 15 agosto 2009, il passaggio di alcuni Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna.

Con riferimento all'Irap per l'anno d'imposta 2009, dalla nota della Regione Marche si evince che nel caso di contribuenti che svolgono, per intero, la propria attività nei Comuni oggetto di trasferimento, il valore della produzione netta sarà da considerare prodotto nella Regione Marche fino al 14 agosto 2009 e nella Regione Emilia Romagna a decorrere dal 15 agosto 2009. Agli imponibili così determinati, verranno poi applicate le specifiche aliquote previste dalle rispettive normative regionali ai fini della determinazione dell'imposta spettante a ciascuna singola Regione.

Tuttavia, da quanto letteralmente riportato nel primo capoverso della seconda pagina della nota stessa, non risulta chiaro come la Regione intenda, nello specifico, eseguire la suddetta

ripartizione atteso che questa si limita a precisare che i contribuenti debbono, in sede di dichiarazione 2010, determinare i due imponibili in ragione del tempo (dall'1/1/2009 al 14/8/2009 e dal 15/8/2009 al 31/12/2009), a cui poi applicare le diverse aliquote.

Pertanto, ad una prima lettura, resta dubbio se, secondo la Regione, detta ripartizione vada espletata secondo i classici canoni di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ove si delineano i criteri forfetari di ripartizione della base imponibile, ovvero se intenda eseguire la citata ripartizione secondo modalità analitiche. Tale ultima ipotesi implicherebbe, da un lato, la rielaborazione degli elementi utili ai fini del calcolo della base imponibile di competenza di ciascun intervallo temporale e, dall'altro, la presumibile necessità di dover presentare due modelli di dichiarazione Irap 2010, ai fini della determinazione della relativa imposta spettante, in via analitica, alle due Regioni interessate.

Simile scenario se, da un lato, appare particolarmente articolato per i contribuenti che verrebbero gravati da ulteriori adempimenti contabili necessari ai fini dell'individuazione degli elementi imponibili di competenza delle singole Regioni, dall'altro, rischia di contravvenire ai principi affermati dall'art. 14 del citato D. Lgs. n. 446/1997, ove si dispone che "L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma". Pertanto, la presentazione di due dichiarazioni Irap e la corrispondente determinazione di imposte separate spettanti a soggetti attivi diversi produrrebbe un presumibile sdoppiamento della medesima obbligazione in riferimento al singolo periodo d'imposta.

Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie la ripartizione della base imponibile Irap possa essere, comunque, eseguita utilizzando il criterio forfetario di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, e dunque ripartendo, in via generale, il valore della produzione netta in proporzione alle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato ovvero secondo gli altri criteri ivi indicati. Tale soluzione è stata anche avallata dalla Agenzia delle entrate, interessata dalla scrivente per il competente parere, fornito con nota n. 2010/54483 del 27 aprile 2010, che si allega in copia.

Simile ipotesi, oltre a non compromettere le spettanze di risorse alle singole Regioni interessate dal trasferimento dei Comuni, presenta il pregio di non alterare gli adempimenti e gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti i quali potranno avvalersi del quadro IR del modello di dichiarazione Irap 2010 al fine di ripartire tra le Regioni la base imponibile Irap per l'anno 2009. In tal caso, i contribuenti fiscalmente domiciliati nei Comuni oggetto di trasferimento sarebbero tenuti alla presentazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2008, del modello Irap 2010 nei confronti della sola Regione Emilia Romagna, procedendo all'interno della stessa dichiarazione all'individuazione dell'imposta di spettanza della Regione Marche.

Pertanto, qualora l'attività produttiva si svolga tra le Regioni Marche ed Emilia Romagna ed atteso il passaggio dal 15 agosto 2009 dell'intera attività nell'ambito dei confini di quest'ultima Regione, l'individuazione dell'imponibile di competenza della Regione Marche dovrà avvenire sulla base delle retribuzioni spettanti al personale che ha operato nella Regione medesima *"...confrontando le retribuzioni spettanti al personale fino al 14 agosto 2009 con le retribuzioni degli addetti occupati nell'intero territorio interregionale nell'anno d'imposta 2009"*.

Nel caso di soggetti operanti anche in altre Regioni troverà diretta applicazione l'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/1997, come peraltro precisato da parte della stessa Regione Marche.

Per quanto attiene l'acconto Irap 2010, la Regione Marche ritiene che questo spetti interamente alla Regione Emilia Romagna. Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, per quanto attiene l'addizionale regionale all'Irpef, atteso che il D.lgs. n. 446/1997 art. 50, comma 5, prevede che l'imposta va versata alla Regione in cui il contribuente ha domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero, nel caso di redditi da lavoro dipendente ed assimilati, alla Regione in cui il sostituto è domiciliato all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, lo scrivente ritiene di concordare sostanzialmente con la Regione Marche secondo cui le aliquote da applicare ai contribuenti domiciliati nei Comuni oggetto di trasferimento per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef 2009, sono quelle vigenti nella Regione ove il contribuente è domiciliato al 31 dicembre 2009 ovvero lo stesso risulta domiciliato all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale da parte del sostituto d'imposta..

IL DIRETTORE
Carlo Vaccari

Roma, 27 aprile 2010

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Federalismo Fiscale
Via di Villa Ada, 53/55
00199 Roma
dpf.federalismofiscale@finanze.it

Prot. 2010/54483

OGGETTO: *Legge 3 agosto 2009, n. 117. Distacco Comuni della Valmarecchia. Applicazione delle aliquote Irap e addizionale regionale all'Irpef*

Con la nota prot. n. 5132/2010 del 31 marzo 2010 codesta Direzione a seguito del passaggio di taluni comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna, ha chiesto allo scrivente parere in merito alle modalità di adempimento degli obblighi tributari dichiarativi connessi ai versamenti Irap (saldo 2009 e acconti 2010) e alle addizionali Irpef.

Con riferimento all'addizionale regionale Irpef¹, non si delineano particolari criticità in quanto la normativa vigente prevede che l'ente territoriale a cui sono attribuite le somme corrispondenti è individuato mediante il requisito della residenza al 31 dicembre.

Con riguardo, invece, agli adempimenti connessi all'imposta regionale sulle attività produttive, è opportuno ripartire il valore della produzione netta annuo attraverso un criterio proporzionale temporale che tenga conto del valore delle retribuzioni corrisposte al personale.

Pertanto fermo restando la presentazione di una sola dichiarazione Irap per la determinazione unitaria dell'imposta, ciascun contribuente dovrà compilare due distinti righi della Sez. I, "Ripartizione della base imponibile" del quadro IR, uno per ciascuna Regione, nei quali sarà specificato: il codice regione, il valore

¹ Il passaggio dei comuni da una regione ad un'altra non rileva sull'aliquota dell'addizionale comunale.

della produzione, l'eventuale quota Geie, la base imponibile, le eventuali normative regionali, l'aliquota e l'imposta netta.

Si precisa, inoltre, che qualora il contribuente abbia effettuato i versamenti Irap in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto alla prima Regione di appartenenza, la corretta attribuzione delle somme tra gli enti destinatari sarà effettuata attraverso il criterio già implementato per i soggetti "multimpianto", sulla base della ripartizione indicata in dichiarazione senza necessità di rappresentare la corretta ripartizione tra le regioni mediante i modelli F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aldo Polito*

**Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993*